

**PROTOCOLLO**  
**PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE**  
**IMPRESE TURISTICHE DELLA CITTÀ DI CAPRI**



## Indice

I.	PRINCIPI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITÀ.....	2
II.	LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA APPLICARE SUI LUOGHI DI LAVORO .....	3
A.	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI DIPENDENTI.....	3
B.	MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA .....	3
C.	PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA .....	5
D.	PRECAUZIONI IGIENICHE DEL PERSONALE.....	5
E.	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	5
F.	GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI.....	6
G.	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.....	7
H.	GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI.....	7
I.	GESTIONE DI UN DIPENDENTE SINTOMATICO SOSPETTO .....	8
J.	SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS.....	9
K.	AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE.....	10
III.	LE MISURE IGIENICO-SANITARIE CHE È BUONA NORMA OSSERVARE ANCHE SUI LUOGHI DI LAVORO.....	10

### I. PRINCIPI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTIVITÀ

I principi guida da tenere presente nella predisposizione delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, in ogni settore di attività, sono:

- Il distanziamento sociale: mantenendo **una distanza interpersonale non inferiore al metro**;
- La rigorosa **igiene delle mani**, personale e degli ambienti.

Per garantire il rispetto di tali principi è necessario prevedere specifiche misure, organizzative, di prevenzione e comunicative, volte a:

- evitare il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
- evitare la prossimità delle persone (lavoratori e utenti) rispetto a contesti statici (es. persone ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti;
- garantire l'effettiva possibilità di mantenere le appropriate mascherine da parte di tutti ei contesti raccomandati;
- evitare il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (*droplet* e contatto), in particolare alle contaminazioni da *droplet* in relazione alle superfici di contatto;
- garantire la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
- garantire l'adeguata areazione negli ambienti al chiuso;
- garantire l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
- assicurare una efficace informazione e comunicazione.

## **II. LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA APPLICARE SUI LUOGHI DI LAVORO**

### **A. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI DIPENDENTI**

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi **deplianti informativi**.

Tali informazioni devono riguardare:

- ✓ l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria;
- ✓ la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- ✓ la consapevolezza di doversi sottoporre al controllo della temperatura corporea tutti i giorni presso la sede lavorativa e che il dato non sarà registrato, ma solo utilizzato in caso di positività, per poter dare indicazioni precise al medico di famiglia ed all'Autorità sanitaria;
- ✓ l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda, ed in particolare, mantenere la distanza di sicurezza (1 metro), osservare le regole di igiene delle mani, osservare le regole di igiene respiratoria, usare i DPI e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- ✓ l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'azienda fornisce una informazione dettagliata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

### **B. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA**

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19, o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Al riguardo, occorre precisare che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della vigente disciplina in tema di protezione dei dati personali (*privacy*), di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come integrato D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*".

A tal fine si suggerisce di:

- 1) rilevare la temperatura e non registrare i dati acquisiti. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura, solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento, potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e, con riferimento alla base giuridica, potrà essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 2 del DPCM 11 giugno 2020e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;
- 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati, esclusivamente, per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "*contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19*");
- 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità al lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di

allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

### **C. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA**

- ✓ l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;
- ✓ occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi *touch*, *mouse* con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
- ✓ nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.

### **D. PRECAUZIONI IGIENICHE DEL PERSONALE**

Il lavoratore dovrà rispettare tutte le norme di corretta prassi igienica, previste nel manuale di autocontrollo ed in aggiunta le seguenti disposizioni, atte a garantire elevati livelli di sicurezza:

- ✓ è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- ✓ l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- ✓ è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua corrente calda e sapone per almeno un minuto (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per le mani con almeno il 60% di alcool per 30 secondi);
- ✓ i detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori, anche grazie a specifici *dispenser* collocati in punti facilmente individuabili;
- ✓ indossare tutti i DPI forniti dall'operatore del servizio in base alla propria mansione;
- ✓ coprire bocca e naso quando si tossisce provvedendo a sostituire la mascherina lontano dalle zone di produzione e/o confezionamento provvedendo successivamente al lavaggio delle mani e al corretto smaltimento della mascherina dismessa;
- ✓ non toccare mai la mascherina mentre si lavora, in caso di necessità allontanarsi dagli alimenti, sistemare la mascherina avendo cura di toccarla solo dai lembi, lavarsi le mani e riprendere l'attività lavorativa;
- ✓ non toccarsi mai gli occhi, il naso o la bocca con le mani;
- ✓ nei momenti di pausa o fine servizio non sono consentite soste in aree comuni;
- ✓ ove possibile, arieggiare gli ambienti per favorire il ricambio di aria.

### **E. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:

- a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del *virus*, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;
- c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS.

Qualora il lavoro imponga di rendere la prestazione a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

È previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni l'utilizzo di una mascherina chirurgica.

Le mascherine, fornite dall'azienda, andranno indossate secondo modalità che impediscano l'involontaria contaminazione, compromettendone l'efficacia.

Per gli addetti alle pulizie dei servizi igienici, oltre alle mascherine, è opportuno fornire altri DPI ovvero: guanti in lattice, occhiali/visiere.

È consigliabile fornire guanti in lattice ai lavoratori impiegati in mansioni che lo richiedono (es. camerieri, cassieri, receptionist).

Per i lavoratori impiegati in attività che prevedono l'utilizzo di alte temperature (es. cuochi, aiuto cuochi, pizzaioli), è da preferire il lavoro a mano nuda sollecitando una maggiore frequenza di lavaggio delle mani.

La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici DPI, anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

## **F. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI**

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

Per tutti i lavoratori che condividono gli spazi comuni, è previsto che indossino la mascherina.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere, dei distributori di bevande e snack.

## G. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro, adeguatamente distanziate tra loro, ovvero l'introduzione di barriere separatorie o analoghe soluzioni.

Favorire il **ricambio d'aria negli ambienti interni** ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria.

**Il personale** di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare **la mascherina** e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche.

La postazione dedicata alla cassa, o alla reception, può essere dotata di **barriere fisiche** (es. schermi); in alternativa, il personale deve indossare **la mascherina** e avere a disposizione **gel igienizzante** per le mani.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

L'operatore del servizio, inoltre, deve eseguire l'analisi del rischio della propria attività e adottare le seguenti misure in base alle caratteristiche della propria struttura:

- identificare la persona preposta a fornire ogni opportuno chiarimento, in merito alle disposizioni aziendali;
- dotare il personale di idonei DPI, opportunamente identificati come sopra;
- ridurre il numero di addetti contemporaneamente presenti;
- mettere a disposizione *dispenser* di soluzioni igienizzanti, per la disinfezione delle mani;
- redigere un piano di intervento relativo alla sanificazione di tutti gli ambienti;
- è consigliabile prevedere almeno una sanificazione straordinaria prima dell'apertura.

## H. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Dove è possibile, occorre dedicare una porta, all'ingresso ed un'altra, all'uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

All'ingresso, sia l'operatore del servizio, sia il personale, prima dell'accesso, dovranno sottoporsi al controllo della temperatura corporea, mediante l'ausilio di termometri a infrarossi.

Se la temperatura corporea dovesse risultare superiore ai 37.5 °C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Dopo essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, il personale dovrà procedere alla disinfezione delle mani, indossare i DPI necessari in relazione alla specifica mansione o, qualora previsti, abiti da lavoro.

L'uso degli spogliatoi sarà contingentato ad un dipendente alla volta, allo scopo di garantire l'impiego in sicurezza.

## **I. GESTIONE DI UN DIPENDENTE SINTOMATICO SOSPETTO**

Nel caso in cui un dipendente presenti sintomi sospetti dovrà interrompere immediatamente attività lavorativa, comunicandolo al datore di lavoro.

Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il proprio MMG.

Qualora il dipendente sia domiciliato presso la struttura, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa dell'arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le seguenti misure:

- raccomandare al dipendente una mascherina chirurgica;
- ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo in un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo una ventilazione naturale;
- escludere l'impianto di ricircolo dell'aria, se possibile;
- l'eventuale consegna di cibo, bevande o altro sarà effettuata lasciando quanto necessario fuori dalla porta;
- eventuali necessità improrogabili, che comportino l'ingresso di personale nel medesimo ambiente, dovranno essere svolte da persone in buona salute, utilizzando gli opportuni DPI;
- far eliminare eventuale materiale utilizzato dal dipendente malato (es. fazzoletti) direttamente da quest'ultimo in un sacchetto chiuso dallo stesso dipendente, che dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottosi durante l'intervento del personale sanitario.

È consigliabile che i dipendenti domiciliati presso la struttura siano alloggiati in camere singole poiché se uno di loro si ammala di COVID-19 tutti coloro che hanno dormito nella stessa stanza dovranno essere posti in isolamento domiciliare e allontanati dal posto di lavoro.

Se un dipendente o un collaboratore, invece, comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa a cercare subito assistenza medica.

In caso di diagnosi di Covid-19, il lavoratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l'isolamento a casa fino a guarigione virologica accertata.

Presso la struttura dovrebbe essere disponibile un *kit* da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta.

Il *Kit* comprende i seguenti elementi:

- mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza;
- protezione facciale e guanti (usa e getta);
- grembiule protettivo (usa e getta);
- disinfettante/salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti;
- sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico.

Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso provvederà all'identificazione di tutti i contatti e potrà stabilire le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro confronti.

La struttura e tutto il personale si impegna a favorire la massima collaborazione in questa fase e valuterà l'opportunità e le modalità di informazione delle persone non direttamente coinvolte.

#### **J.   SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS**

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (cd. decalogo).

In questo periodo, vanno privilegiate le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti di contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della *privacy*.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria,, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Alla ripresa dell'attività lavorativa è opportuno che sia coinvolto il medico competente, per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in relazione all'età e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

## **K. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE**

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, qualora costituiti, con il coinvolgimento dei RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

### **III. LE MISURE IGIENICO-SANITARIE CHE È BUONA NORMA OSSERVARE ANCHE SUI LUOGHI DI LAVORO**

1. Lavarsi spesso le mani;
2. mettere a disposizione in tutti i locali pubblici e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
3. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
4. evitare abbracci e strette di mano;
5. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
6. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
7. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
8. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
9. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
10. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
11. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
12. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

#### **Si richiamano in uno al presente protocollo:**

- 1)** Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e relativi allegati;
- 2)** Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) e relativi allegati;
- 3)** DPCM del 11 giugno 2020 con relativi allegati;

- 4) Ordinanza Regione Campania del 17 maggio 2020, n. 48 (misure per le riaperture dal 18 maggio 2020 delle attività commerciali, dei "servizi alla persona", delle attività commerciali al dettaglio, dei bar, musei, biblioteche e luoghi cultura);
- 5) Ordinanza Regione Campania del 20 maggio 2020, n. 49 (misure per le riaperture di ristoranti e pizzerie, bar, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite, aree mercatali e le autoscuole);
- 6) Ordinanza Regione Campania del 24 maggio 2020, n. 51 (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizi ricettivi anche "non alberghieri"; attività delle piscine; l'attività delle palestre);
- 7) Ordinanza Regione Campania del 12 giugno 2020, n. 56 e relativi allegati (Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- 8) Protocollo INAIL 24 aprile 2020.